



Osservazioni di ANAC in relazione all' **Atto del Governo n. 10:**

"Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (articoli 1 e 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127).

Premessa

Con la presente nota, si intende trasmettere alcune osservazioni di ANAC sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, nell'intento di fornire un contributo all'analisi cui sono chiamate le competenti Commissioni parlamentari.

Come evidenziato in sede di presentazione della relazione annuale al Parlamento, nello scorso mese di giugno, è con particolare orgoglio che ANAC rivendica le iniziative intraprese per rafforzare la tutela del dipendente che segnala illeciti sul luogo di lavoro, che, finalmente, comincia ad essere percepito come un efficace presidio per l'emersione di condotte illecite, utile a frenare l'ingranaggio dell'illegalità.

Queste importantissime vedette civiche, che mettono a rischio se stessi nell'interesse generale, possono essere davvero decisive per estirpare alcune prassi deprecabili, che si riscontrano in molteplici e diversificati ambiti.

L'ANAC si pone al centro del sistema di tutela del dipendente pubblico che denuncia illeciti, esercitando i poteri attribuiti dalla normativa attualmente vigente - regolatorio, di gestione delle segnalazioni degli illeciti e sanzionatorio - secondo quanto previsto dall'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*).

In base alla suddetta normativa, l'ANAC è l'organo istituzionale deputato a ricevere, a livello nazionale, le segnalazioni provenienti dai pubblici dipendenti, aventi ad oggetto le condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro.

In base alla casistica esaminata nel corso degli anni, le irregolarità segnalate hanno riguardato principalmente l'ambito degli appalti pubblici, quello dei concorsi, la gestione delle risorse pubbliche, la mancata attuazione della disciplina anticorruzione, nonché numerosi casi di *maladministration*, con ricadute penali ogniqualvolta tali casi si sono tradotti in fattispecie criminose, quali, ad esempio, l'abuso d'ufficio; le fattispecie aventi ad oggetto illeciti rilevanti sotto il profilo penale o erariale sono state segnalate alla competente autorità giudiziaria o contabile.



Per la ricezione delle segnalazioni, ANAC ha incoraggiato l'utilizzo della piattaforma informatica appositamente predisposta, la quale rappresenta lo strumento di inoltro e gestione delle segnalazioni utilizzato da tutte le amministrazioni e gli enti interessati che hanno fatto richiesta del medesimo software in uso presso l'Autorità.

Oltre il 60% delle segnalazioni pervenute sono acquisite tramite piattaforma informatica, che garantisce, grazie all'utilizzo di un protocollo di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché una maggiore celerità di trattazione della segnalazione stessa.

La Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

Ai fini della corretta applicazione e interpretazione della normativa vigente in materia di whistleblowing, l'Autorità si è confrontata con l'intervento del legislatore europeo: in particolare, ha rappresentato un fattore dirompente l'adozione da parte dell'UE della Direttiva n. 2019/1937, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Tra le più significative novità introdotte dalla direttiva merita ricordare il principio secondo cui il whistleblowing viene inteso, come nell'ordinamento nazionale, non solo quale misura di prevenzione della corruzione, ma anche come espressione di un diritto fondamentale dell'individuo.

Nell'ambito del settore privato, inoltre, è stato notevolmente ampliato il novero di soggetti che saranno tenuti a rispettare la disciplina del whistleblowing, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente, che non contempla, per i privati, obblighi generalizzati.

Nelle more del recepimento della Direttiva, l'ANAC - in base a quanto previsto dall'art. 54-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 - ha adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la delibera n. 469 del 9 giugno 2021, recante *"Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001"*.

Le Linee guida recepiscono i principi espressi in sede europea, dando concreta attuazione al principio in forza del quale i segnalanti devono essere protetti da qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, attuata, incoraggiata o tollerata da parte del datore di lavoro.

L'Autorità ha assunto un ruolo attivo nel processo di recepimento della Direttiva europea, partecipando ai tavoli tecnici deputati alla trasposizione della stessa nell'ordinamento nazionale e formulando osservazioni e proposte, in gran parte condivise e recepite nello schema di decreto legislativo attualmente sottoposto al parere di codeste Commissioni parlamentari.

Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, atto del Governo n.10



L'Autorità esprime un vivo apprezzamento in merito al complessivo schema di decreto legislativo, alla cui stesura essa stessa ha collaborato. Ne sollecita, dunque, una rapida approvazione, ai fini della piena attuazione della normativa sovranazionale, limitandosi, in questa sede, a sottoporre all'attenzione delle Commissioni soltanto tre puntuali considerazioni, con proposte emendative volte a rafforzare e rendere più equilibrata ed efficace la tutela.

Il decreto legislativo di prossima emanazione, previsto dagli articoli 1 e 13 della legge comunitaria 4 agosto 2022, n. 127, recepisce la direttiva UE 2019/1937, integrando la disciplina nazionale con una normativa di matrice eurounitaria dal contenuto fortemente innovatore.

Le novità previste concernono soprattutto l'ampliamento dell'ambito oggettivo e soggettivo delle segnalazioni da parte del whistleblower, con l'integrazione delle fattispecie di illecito già rilevanti sul piano nazionale con fattispecie rilevanti sul piano eurounitario e con l'ampliamento della platea di soggetti legittimati a segnalare.

Ne consegue un accrescimento delle competenze di ANAC, che sarà soggetto destinatario di un gran numero di segnalazioni, tenuta, altresì, ad informare la Commissione europea degli esiti delle segnalazioni ricevute e istruite nell'ambito dei rispettivi procedimenti, con un significativo e innovatore ruolo di interlocutore con l'Unione europea sul tema delle violazioni del diritto eurounitario e delle misure adottate rispetto alle stesse.

Le nuove competenze di ANAC

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del testo in esame, l'Autorità dovrà attivare **un canale di segnalazione esterna sia per il settore pubblico che per quello privato**, cui il segnalante potrà ricorrere ove sussistano determinati presupposti e condizioni indicati dalla norma, che gli Uffici preposti dell'Autorità dovranno verificare.

In particolare, la segnalazione esterna sarà esperibile in varie situazioni, tra cui, ad esempio, nei casi in cui non sia prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria di un canale di trasmissione interna, ovvero questo, anche se obbligatorio, non sia attivo.

Le competenze dell'Autorità si amplieranno anche in ragione dell'**estensione dell'ambito oggettivo** delle segnalazioni, in virtù di previsioni europee fortemente innovative, che ricomprendono in tale ambito anche illeciti direttamente correlati ad interessi dell'Unione europea (1).

¹ In merito all'ambito oggettivo delle segnalazioni, l'art. 1 individua le seguenti condotte illecite:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti normativi di cui all'allegato, relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;



La norma introduce una serie di condotte illecite che costituiscono una novità assoluta rispetto alle previsioni di cui all'attuale art. 54-bis del d.lgs. n.165/2001 e che rendono l'istituto di primario interesse eurounitario.

In merito poi al profilo soggettivo, si registra, rispetto al vigente art. 54-bis, **un consistente ampliamento dei soggetti legittimati** ad effettuare le segnalazioni - non solo del settore pubblico, ma anche del settore privato - con l'inclusione di categorie finora non legittimate all'utilizzo di questo istituto.

L'articolo 3 elenca, infatti, quali soggetti legittimati alle segnalazioni, le persone fisiche che operano nel contesto lavorativo del settore sia pubblico che privato, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti e altre categorie specificate quali volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Ulteriore nuova competenza è prevista dall'art. 8 comma 3, secondo cui l'ANAC dovrà trasmettere annualmente alla Commissione europea una serie di dati rilevanti in ordine alle segnalazioni ricevute e dovrà pubblicare nel sito istituzionale, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, le informazioni relative alle modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni ed ai sistemi di riservatezza predisposti.

Infine, ai sensi dell'art. 18, verrà istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, che abbiano stipulato convenzioni con l'ANAC; il predetto elenco sarà pubblicato nel sito istituzionale.

Ai sensi del decreto, sarà compito di ANAC **garantire la tutela della riservatezza e le tutele contro l'adozione di misure ritorsive senza alcuna distinzione tra il settore pubblico e privato.**

A tal proposito, si registra un ampliamento anche del novero dei soggetti che potrà godere dello statuto di tutele previste dal decreto, che devono essere garantite dall'ANAC. Infatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 dello schema di decreto, oltre alle persone segnalanti, le misure di protezione previste dal Capo III si applicheranno anche ad una serie ulteriore di soggetti, a vario titolo collegati ai segnalati e ritenuti parimenti meritevoli di tutela.

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.



Modalità di trasmissione e acquisizione delle segnalazioni

Novità significative si registrano, inoltre, in merito alle modalità di trasmissione e acquisizione delle segnalazioni, nonché in merito ai termini, particolarmente rigorosi, previsti dal legislatore per la gestione delle segnalazioni trasmesse ad ANAC.

L'articolo 7 dello schema di decreto legislativo stabilisce, al comma 1, che l'ANAC potrà ricevere le segnalazioni **sia in forma scritta che in forma orale**.

L'articolo 10, comma 1, prevede che, con apposite linee guida, l'ANAC indicherà gli elementi essenziali che devono essere contenuti nelle segnalazioni, come già attualmente avviene in sede di utilizzo della piattaforma telematica.

In merito alla trasmissione delle segnalazioni in forma scritta, è previsto, come in passato, che l'ANAC garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In merito alle segnalazioni in forma orale, in modo assolutamente innovativo, il comma 2 stabilisce che *"le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma orale **attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale** ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole"*.

Con riferimento alla possibilità di una segnalazione orale, con le modalità indicate relative all'utilizzo di linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, occorre evidenziare che **le suddette modalità non sembrano garantire il medesimo grado di riservatezza dei segnalanti** che assicura, invece, l'utilizzo della piattaforma informatica.

In merito alle esigenze di protezione dei segnalanti, la stessa Direttiva al Considerando (1) rimarca l'importanza della tutela della riservatezza ed al Considerando (3) stabilisce che i canali di segnalazione da introdurre negli ordinamenti nazionali devono essere "efficaci, riservati e sicuri" e tali da garantire "una protezione efficace degli informatori dalle ritorsioni".

E' pur vero che il Considerando 53 della Direttiva prevede la possibilità di ricorrere a modalità "agili" di segnalazione, che, tuttavia, sembrano riferite essenzialmente a forme di segnalazione di tipo interno, stabilendo che *"...spetta a ciascun soggetto giuridico del settore pubblico e privato definire il tipo di canali di segnalazione da istituire."*

Pertanto, relativamente alle segnalazioni orali, si sollecita una riflessione in merito alla possibilità di riformulare il comma 2 dell'articolo 7, prevedendo che le segnalazioni esterne in forma orale avvengano, **nei casi strettamente necessari**, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, **debitamente motivata**, mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole.

L'introduzione di tali incisi, riferiti alle segnalazioni effettuate attraverso linee telefoniche, nonché alla richiesta di incontro diretto, consentirebbe ad ANAC di disciplinare le segnalazioni orali, prevedendo



un'apposita declinazione delle condizioni in presenza delle quali effettuare le stesse; declinazione da inserire nelle Linee guida ex art. 10 del decreto.

Ciò consentirebbe di incentivare e favorire l'inoltro delle segnalazioni mediante la piattaforma informatica, rappresentando, quest'ultima, l'unico strumento in grado di garantire, a rigore, la massima riservatezza dell'identità del segnalante e dei contenuti della segnalazione.

Si propone, pertanto, di introdurre la seguente modifica normativa:

ART. 7 (*Canali di segnalazione esterna*)

1. (...)

2. **Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure, nei casi strettamente necessari, in particolare quando non siano disponibili adeguate forme di trasmissione per via telematica, in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, debitamente motivata, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. La individuazione dei casi è definita nelle linee guida dell'ANAC previste dall'articolo 10.**

3. (...)

Le attività istruttorie di ANAC, l'opportunità di una collaborazione con le forze di polizia.

Nello svolgimento delle attività di acquisizione delle segnalazioni e di istruttoria delle stesse, il cui ambito oggettivo, come si è visto, è stato notevolmente esteso, si ritiene opportuno suggerire che ANAC possa avvalersi, previa stipula di appositi protocolli, dell'ausilio delle forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza).

La previsione di una collaborazione con le forze di polizia – già attivata con ottimi risultati in altri ambiti, sia per specifica previsione normativa, sia sulla base di appositi protocolli d'intesa- si palesa tanto più necessaria ove si consideri l'ampliamento dell'ambito oggettivo dell'attività di segnalazione, riferito anche alle violazioni del diritto dell'Unione concernenti il mercato interno, la concorrenza e diversi settori di competenza sovranazionale (sicurezza dei prodotti, tutela dell'ambiente, sicurezza dei trasporti, sicurezza nucleare, protezione della salute e degli animali, tutela dei consumatori, rispetto della vita privata e protezione dati personali, ecc.), oltre che connesse alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione (lotta contro le frodi, corruzione, attività illegali connesse alle spese dell'Unione, alla raccolta delle entrate e ai fondi, agli attivi dell'Unione, all'esecuzione del bilancio dell'Unione).

A tal fine appare opportuno inserire all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo un ulteriore e conclusivo periodo al comma 1, secondo la seguente formulazione:

ART. 8 (*Attività di ANAC*)

1. **L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività:**



- a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al capo III;
 - b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante
 - c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
 - d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
 - e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
 - f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
 - g) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.
- Nello svolgimento delle attività indicate alle lettere a)-g), l'ANAC può avvalersi della collaborazione delle forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) sulla base di specifici protocolli d'intesa con le relative amministrazioni.***

Il potere sanzionatorio dell'Autorità, entità delle sanzioni

L'art. 21 dedicato al potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione stabilisce quanto segue:

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da 5.000 a 30.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
 - b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q) numero 3) prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.



In merito alle sopra riportate ipotesi sanzionatorie previste dal comma 1 *lett. a)* e *lett. b)* sorgono perplessità in relazione alla congruità della entità delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi disciplinate.

Segnatamente, occorre considerare che:

- per gli illeciti amministrativi previsti dal comma 1 *lett. a)*, ossia nei casi di ritorsioni, di condotte volte a ostacolare le segnalazioni nonché di violazione della riservatezza dell'identità del segnalante, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa da **5.000 euro a 30.000 euro**;
- per gli illeciti amministrativi previsti dal comma 1 *lett. b)*, ossia nel caso in cui venga accertata l'assenza di canali di segnalazione ovvero venga accertata la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni nonché in caso di procedure non conformi a quelle di cui agli articoli 4 e 5, è previsto un regime sanzionatorio compreso tra **10.000 euro e 50.000 euro**.

Il trattamento sanzionatorio riservato alle violazioni contemplate dal comma 1 *lett. b)* appare irragionevolmente differenziato e sproporzionato rispetto a quello delineato per gli illeciti amministrativi previsti dalla *lett. a)*, i quali comportano, generalmente, un'offesa più rilevante e grave al bene giuridico tutelato.

Più precisamente, il regime sanzionatorio, compreso tra **10.000 e 50.000 euro**, previsto nel caso in cui venga accertata l'assenza di canali di segnalazione ovvero venga accertata la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni nonché l'adozione di procedure non conformi a quanto indicato nelle linee guida di ANAC, appare eccessivamente severo rispetto al disvalore delle violazioni punite. Ciò, peraltro, è viepiù evidente se si considera il rischio di incidere, con sanzioni di detta portata, su realtà pubbliche e private, spesso anche di ridotte dimensioni, che presentano situazioni finanziarie tutt'altro che floride. Pertanto, la considerazione circa l'eccessiva entità delle sanzioni amministrative in questione, eccessiva anche se rapportata al *quantum* previsto per le diverse fattispecie di cui alla *lett. a)*, non può che tradursi nell'auspicio di una rideterminazione della cornice edittale, ovvero di una riduzione degli importi attualmente previsti, soprattutto quando la responsabilità di una violazione coinvolga amministrazioni o enti di ridotte dimensioni.

Viceversa, per le ipotesi previste dal comma 1 *lett. a)* il trattamento sanzionatorio risulta irragionevolmente poco rigoroso. Invero, le ritorsioni, il tentativo di ostacolare la presentazione di una segnalazione o la violazione dell'obbligo di riservatezza presentano un disvalore maggiore rispetto alle altre ipotesi sanzionate. Si tratta, infatti, di casi in cui vengono violate le tutele che costituiscono i capisaldi della normativa *whistleblowing* e, pertanto, appare irragionevole, *rebus sic stantibus*, che per esse venga previsto un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello contemplato per le altre fattispecie. Inoltre, la previsione di una sanzione che nel suo massimo edittale è pari a 30.000 euro, appare poco disincentivante, soprattutto se si considerano le conseguenze decisamente pregiudizievoli che violazioni di tal tipo possono comportare sui segnalanti.

Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, si segnala l'opportunità di rivedere, elevandoli, sia il minimo che il massimo edittale della sanzione amministrativa *sub observatione*.